

Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

SICIET S.R.L.

1. PREMESSA

Il presente atto organizzativo stabilisce e regola le modalità operative con cui la Siciet s.r.l. applica l'istituto del *Whistleblowing* in piena conformità alle linee guida approvate dall'ANAC nonché delle recenti Linee guida di Confindustria.

Siciet s.r.l. promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sul tema e sulla normativa riferita al *Whistleblowing*, con opportune iniziative da svolgersi almeno annualmente. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche a particolari categorie di soggetti esterni quali ad esempio i fornitori abituali.

Il processo di gestione delle segnalazioni è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001 adottato da Siciet s.r.l.

La Siciet s.r.l., in particolare, si è dotata di un sistema tecnologico per la ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite che rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (cfr. all. n. 1).

Nella *home page* del sito istituzionale di Siciet s.r.l. dovrà essere riportata l'informazione riguardante le modalità operative utilizzabili per raggiungere via web la piattaforma di segnalazione di condotte illecite e, più nello specifico, il *link* di accesso.

E' in fase di implementazione, inoltre, anche un canale di segnalazione mediante linea telefonica/sistema di messaggistica vocale dedicato.

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Siciet s.r.l., infine, nomina – contestualmente all'adozione del presente atto organizzativo L'AVV. Raffaele Ascione, già presidente dell'OdV, quale responsabile delle segnalazioni (RS) che gestirà le segnalazioni pervenute mediante la piattaforma informatica (con le modalità di seguito specificatamente indicate e, comunque, in ossequio alla normativa vigente e nel rispetto della normativa Privacy, come da nomina in allegato; all. n. 2) nonché effettuerà idonea formazione a tutti i destinatari del presente atto.

L'RS potrà avvalersi di collaboratori, previa comunicazione all'A.U. comunque potrà coinvolgere altri soggetti all'interno di Siciet s.r.l. per quanto riguarda l'accertamento degli illeciti, questi soggetti tuttavia devono essere coinvolti solo con riferimento ai fatti segnalati e non potrà essere condiviso con loro alcun elemento che possa portare all'identificazione del segnalante. Il RS potrà coinvolgere gli uffici interni di Siciet s.r.l. individuati di volta in volta in base alla tipologia di attività istruttoria che viene in rilievo.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse il RS, quest'ultimo avrà l'obbligo di inoltrarla immediatamente all'A.D. affinché venga gestita da altro soggetto.

2. Le segnalazioni interne rivolte a Siciet s.r.l. – Requisiti soggettivi ed oggettivi

2.1. I soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione

Possono effettuare segnalazioni di condotte illecite mediante accesso alla piattaforma dedicata:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Siciet s.r.l.;
- I dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino Siciet s.r.l.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo n. 2.2 di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Eventuali segnalazioni pervenute da altri soggetti non saranno prese in considerazione. In tali casi le segnalazioni verranno archiviate in quanto mancanti del requisito soggettivo.

Siciet s.r.l. auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il segnalante degli esiti degli accertamenti svolti. Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima.

2.2. Il contenuto delle segnalazioni

Mediante l'utilizzo della piattaforma indicata sull'*home page* istituzionale di Siciet s.r.l. è possibile effettuare una segnalazione interna avente ad oggetto:

- Violazioni del Modello 231 di Siciet s.r.l. e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo di immagine, a Siciet s.r.l.;
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

2.3. La presentazione della segnalazione interna

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo on line di segnalazione, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

All'invio della segnalazione, la piattaforma comunica al segnalante un codice univoco di segnalazione, necessario per:

- integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato nel modulo di segnalazione rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti;
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione.

Il codice univoco di segnalazione non può essere rigenerato dalla piattaforma. Pertanto il segnalante dovrà conservarlo con cura per poter rientrare nella segnalazione al fine di verificarne l'iter di esame, per rispondere ad eventuali richieste del Responsabile delle Segnalazioni o, ancora, per integrare spontaneamente le informazioni già sottoposte all'attenzione di quest'ultimo.

2.4. La ricezione della segnalazione

Al momento della ricezione della segnalazione, la piattaforma compie automaticamente le seguenti azioni:

- attribuisce alla segnalazione un numero progressivo e la data di ricezione;

- invia alla casella di posta elettronica indicata dal RS in fase di impostazione, un messaggio di avviso. Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata via mail.

2.5. L'analisi preliminare

L'analisi preliminare da parte del RS dovrà essere compiuta entro 7 gg. lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione e ha lo scopo di accertare le condizioni (soggettive ed oggettive) al fine di assegnare le tutele al segnalante da un lato e, dall'altro, se sussistono i requisiti essenziali per eseguire la fase istruttoria.

Per compiere l'analisi preliminare della segnalazione, il RS si autentica sulla piattaforma e, nell'apposita sezione, il RS individua ed entra nella nuova segnalazione prendendone visione. I dati riferiti all'identità del segnalante non sono visibili. La piattaforma mette la segnalazione in stato "Analisi preliminare" ed invia al segnalante (se questi ha lasciato i suoi riferimenti di posta elettronica) una notifica di passaggio di stato della segnalazione. Il RS può procedere all'esame preliminare e può comunicare con il segnalante attraverso la piattaforma, chiedendo integrazioni, chiarimenti, ulteriori informazioni etc.

Il messaggio inviato al segnalante interrompe automaticamente il conteggio del tempo necessario per concludere la fase di analisi preliminare. Il conteggio del tempo riprenderà automaticamente al momento in cui il segnalante risponde con un messaggio all'interno della piattaforma alle richieste ricevute.

Decorso sette giorni senza ricevere alcuna risposta, il RS riprende l'ITER di valutazione con le informazioni disponibili.

La segnalazione verrà posta in stato "Istruttoria" se il RS non ravvisa nessuno dei seguenti elementi, in caso contrario la segnalazione sarà archiviata con relativa motivazione, tra cui:

- Manifesta incompetenza della società sulle questioni segnalate;
- Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare

Accertamenti;

- Accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- Segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- Produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali;

Il segnalante sarà avvertito con messaggio del cambiamento di stato della segnalazione e, se chiusa, delle motivazioni.

2.6. La fase istruttoria

La fase istruttoria può durare fino ad un massimo di 60 giorni di calendario. Durante questa fase, il RS avrà la possibilità di tenere all'interno della piattaforma un diario in riferimento alle attività istruttorie effettuate ed, inoltre, sarà possibile scrivere la relazione delle risultanze delle attività istruttorie senza ricorrere al download/upload di file.

Anche in questa fase è possibile, come descritto nella fase precedente, attivare un dialogo a distanza tra RS e segnalante. L'invio di un messaggio da parte del RS, interrompe il conteggio dei giorni utili per la conclusione della fase istruttoria. Decorsi 7 giorni senza aver ricevuto risposta, il RS può decidere di proseguire l'istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili. Al termine dell'istruttoria la segnalazione sarà messa in stato "Chiusa" indicando la motivazione e l'azione seguente compiuta, ovvero archiviata oppure inviata ad uno o più delle seguenti sedi competenti:

- Amministratore delegato per provvedimenti disciplinari
- ANAC
- Corte dei conti
- Autorità giudiziaria
- Altro.

Nel caso in cui il RS invii la segnalazione all'AD per provvedimenti disciplinari o ad una delle autorità sopra indicate, egli espunge i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione ex art 54-bis, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono comunque "autorizzati" al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del Regolamento UE 2016/679).

3. Il Custode dell'identità del segnalante e l'accesso ai dati

Il RS svolge anche il ruolo di custode dell'identità del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge. L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RS è motivato e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma. Il RS ha comunque la possibilità di ri-oscurare i dati relativi al segnalante in modo tale da poter esportare in PDF la segnalazione, qualora ne ravvisi la necessità, senza rendere visibili i dati identificativi del segnalante. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Laddove l'Autorità Giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RS provvederà a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge. È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente

avvisato, attraverso l'informativa presente nel modulo di segnalazione, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

4. Le tutele in capo al segnalante ed altri soggetti

Nel rispetto delle previsioni di legge Siciet s.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato ad Siciet s.r.l.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, per i dipendenti di Siciet s.r.l. viene attivato un monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al segnalante, come innanzi già specificato, viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica.

5. La perdita delle tutele

Il co. 9 dell'art. 54-bis stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso

favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dall'art. 54-bis solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione e/o commessi con la segnalazione. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, la Siciet s.r.l. potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

6. Tutela dei soggetti coinvolti nella segnalazione

Siciet s.r.l. tutela i diritti delle persone coinvolte nella segnalazione, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "*need to know*" (principio per cui una persona è autorizzata ad accedere a determinate informazioni solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalimente).

Il soggetto coinvolto viene informato dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del segnalante, che non potrà in ogni caso essergli resa nota, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La persona coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla persona coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del segnalante tutelata secondo legge.

7. Segnalazioni esterne

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8. Strumenti di sicurezza garantita dalla piattaforma di segnalazione interna

Relativamente agli aspetti legati alla Cyber Security ANAC ha disposto l'esecuzione di un Application Security Assessment (ISO 27001, OWASP) dei Sistemi negli ambienti di pre-esercizio ed esercizio.

Sono riportate di seguito le principali caratteristiche di sicurezza della Piattaforma di cui Siciet si è dotata:

- Data Retention Policy: Ogni segnalazione memorizzata nel Database incrementa l'attrattiva per potenziali Hacker. Le segnalazioni hanno una data di validità che può essere estesa dal Receiver, una segnalazione scaduta viene rimossa insieme a tutti i suoi dati;
- Server Resiliency: Il Server è configurato in modo da rendere inoffensivi attacchi di tipo D/DOS. Richieste massive provenienti da uno stesso indirizzo IP che possano configurarsi come attacco, sono automaticamente inibite.
- 2FA e Password Policy: Il sistema supporta nativamente il 2FA, in modo da migliorare notevolmente la sicurezza della piattaforma. Tale opzione é selezionabile per tutti gli utenti o solamente per account più a rischio. Inoltre, di base, viene gestita la password policy (strength e scadenza) degli account, in modo da forzare la rotazione delle stesse su base periodica.

9. Privacy

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), come da apposita informativa sul trattamento dei dati personali che si allega al presente atto organizzativo (all. n. 3).

Allegati:

- 1) Contratto di fornitura software;
- 2) Nomina responsabile trattamento dei dati personali;
- 3) Informativa privacy.